

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) SANTANGELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SCANNELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) PERRINO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) CAMBOA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MICHELE PERRINO

Seduta del 10/12/2020

FATTO

Dopo aver invano esperito la fase di reclamo, parte ricorrente si è rivolta all'Abf per vedere accolta la propria domanda di rimborso delle commissioni bancarie, finanziarie ed accessorie non godute, a seguito dell'estinzione anticipata, ex art. 125-sexies TUB, di un finanziamento acceso con l'intermediario resistente, per complessivi euro 1.125,74, oltre spese di assistenza professionale.

Costituitosi, l'intermediario eccepisce:

- che il contratto contiene la distinzione fra costi recurring e costi up-front;
- che nulla è dovuto a titolo di provvigioni intermediario del credito in quanto si tratta di oneri up front e pertanto non retrocedibili;
- che nulla è altresì dovuto a titolo di commissioni percepite dalla mandataria per il perfezionamento del finanziamento, in quanto si tratta di oneri up front;
- l'avvenuto rimborso, in sede di estinzione anticipata, della commissione dovuta alla mandataria per la gestione del finanziamento;
- nulla è dovuto a titolo di oneri assicurativi in quanto non sono stati addebitati al cliente in sede di stipulazione del contratto.

Sulla base di tali premesse, conclude per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La controversia verte sulla questione del mancato rimborso da parte dell'intermediario dell'importo della quota non maturata delle commissioni bancarie e finanziarie, spese contrattuali ed oneri assicurativi corrisposti in occasione della stipulazione di contratti di finanziamento contro cessione di quote della retribuzione / pensione mensile / delegazione di pagamento, a seguito dell'estinzione anticipata degli stessi contratti.

Come è noto, l'art. 125-sexies TUB stabilisce che il consumatore ha diritto di rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, il finanziamento ottenuto e che, in tale ipotesi, ha anche diritto a ricevere «una riduzione del costo totale del credito» (come definito dall'art. 121, primo comma, lett. e), TUB). Lo stesso art. 125-sexies TUB individua il criterio di determinazione di tale riduzione, che, per quanto qui ora rileva, deve essere «pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto».

Ciò premesso, secondo il consolidato orientamento dell'ABF, confermato dal Collegio di Coordinamento (decisione n. 6167/2014), nel caso di estinzione anticipata del finanziamento deve essere rimborsata la quota delle commissioni e dei costi assicurativi non maturati nel tempo, dovendosi ritenere contrarie alla normativa di riferimento le condizioni contrattuali che stabiliscano la non ripetibilità delle commissioni e dei costi applicati al contratto nel caso di estinzione anticipata dello stesso.

Sulla base di tale orientamento: (1) nella formulazione dei contratti, gli intermediari sono tenuti ad esporre in modo chiaro e agevolmente comprensibile quali oneri e costi siano imputabili a prestazioni concernenti la fase delle trattative e della formazione del contratto (costi *up front*) e quali oneri e costi maturino nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (costi *recurring*); (2) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri *up front* e *recurring*, anche in applicazione dell'art. 1370 c.c. e, più in particolare, dell'art. 35, comma 2, d.lgs. n. 206 del 2005 (secondo cui, in caso di dubbio sull'interpretazione di una clausola, prevale quella più favorevole al consumatore), cioè in caso di opacità delle clausole contrattuali circa la distinzione fra costi *up front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere considerato avente natura *recurring* (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Tanto precisato, secondo il Collegio di coordinamento ABF (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 26525/2019), a seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea nella causa C-383/18 (c.d. sentenza *Lexitor*, secondo la quale in base all'art.16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, «il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore»), ritenuta immediatamente applicabile anche ai ricorsi pendenti e non ancora decisi, l'art.125-sexies TUB deve essere interpretato nel senso che:

- «in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi *up front*»;
- «il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi *recurring* e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF»;
- «la ripetibilità dei costi *up front* opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda»;
- «non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi *up front* dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi *recurring*»;

- “non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi *up front* in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi *recurring*”.

Ciò posto, in caso di estinzione anticipata del prestito, questo Collegio ritiene che:

(a) avuto riguardo ai costi *recurring*, l'importo da rimborsare viene stabilito secondo un criterio proporzionale *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle relative voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (b) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le stesse voci di costo, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014); c) avuto riguardo, invece, ai costi *up front*, in aderenza al criterio equitativo preferito dalla citata decisione del Collegio ABF di Coordinamento, la quantificazione degli stessi costi da retrocedere va effettuata secondo criterio di riduzione progressiva analogo a quello previsto dalle parti per il computo degli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento del finanziamento, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 26525/2019).

Venendo al caso di specie, dagli atti del procedimento emerge che il contratto controverso è stato estinto dal ricorrente nel 2019, in corrispondenza della rata n. 50, residuando così 70 ratei non goduti. Risulta, poi, il rimborso in favore del cliente, in sede di conteggio estintivo, dell'importo di euro 396,20, riferito alla commissione della mandataria.

Ciò posto, in base all'esame della documentazione contrattuale inerente alle condizioni economiche, alla descrizione delle singole voci di costo del contratto, alle condizioni di rimborso in caso di estinzione anticipata e alle firme apposte in calce al contratto, e sulla scorta dei principi affermati nelle decisioni del Collegio di coordinamento nn. 6167/14, 10003/16, 10017/16, 10035/16, 10929/16, 5031/17, così come reinterpretrati ed applicati in conformità alla decisione n. 26525/2019, nonché degli orientamenti consolidati e condivisi dei Collegi ABF territoriali, discende il prospetto restitutorio di cui alla seguente tabella riepilogativa, che tiene conto dei rimborsi di cui sopra:

rate complessive	120	rate scadute	50	Importi	Natura	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	70	TAN	6,59%					
Denominazione		% rapportata al TAN	37,21%					
Commissioni mandataria per il perfezionamento				679,20 €	Up front	252,73 €		252,73 €
Commissioni mandataria per la gestione				679,20 €	Recurring	396,20 €	396,20 €	0,00 €
Commissioni intermediario del credito				1.188,60 €	Up front	442,28 €		442,28 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
Totale								695.01 €

Parte resistente va condannata, pertanto, a rifondere al ricorrente l'importo di euro 695,01. Con riferimento, infine, alla domanda di refusione delle spese di assistenza professionale, essa non può trovare accoglimento, data la natura seriale del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 695,01.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 2187 del 27 gennaio 2021

della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI